



**COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA**

PROT. 388/2019

L'Aquila, li 28 Maggio 2019

A tutti gli iscritti

E P/C Agli Uffici Speciali
USRA e USRC

Al Dirigente Settore Ricostruzione Privata
Arch. Roberto Evangelisti

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia dell'Aquila

All'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia dell'Aquila

All'Ordine dei Periti e dei Periti
Industriali Laureati dell'Aquila

OGGETTO: Osservazioni richieste – Pareri di Congruità Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell'Aquila

A chiarimento di alcune richieste verbali poste da iscritti al Collegio dei Geometri, è opportuno far rilevare quanto segue:

- Le convenzioni che regolano le prestazioni professionali dei Geometri e G.L., per i lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, sono solo ed esclusivamente quelle firmate:
 - La prima con il Dipartimento Protezione Civile, CNG e Collegi D'Abruzzo in data 25 novembre 2009;
 - La seconda, previa nota di Delibera inviata alle parti territoriali e agli iscritti, in data 16 novembre 2012, siglata tra i titolari degli Uffici USRA-USRC – Presidenti CNG e Collegi d'Abruzzo, siglata il 19 marzo 2014, in aggiornamento al precedente protocollo d'intesa del 25.11.2009.

Non esistono altre convenzioni siglate tra gli Uffici preposti – CNG – Collegi.

Alcuni professionisti chiedono se è possibile, nel caso di prestazione congiunta con altri Ordini, richiedere il rilascio del parere di congruità presso l'Ordine degli Ingegneri e/o Architetti.



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Ovviamente no, in rispetto all'art. 2 della convenzione 2009 ma ancor di più nel rispetto della Legge 144/49 art. 1 – oggetto della tariffa, art. 2 – circoscrizione, art. 3 – obbligatorietà, art. 5 – revisione e liquidazione, art. 6 – diritti di liquidazione.

La Legge 144/49 e s.m.i. regola i nostri compensi con criteri, aliquote e percentuali distinti sostanzialmente da quanto applicato da altri Ordini e Collegi con somme finali che si differenziano in più o in meno a seconda dei vari casi (sicuramente in meno anche per effetto della parzializzazione).

Inoltre, come meglio riportato nell'art. 4 della convenzione 2014, la percentuale di calcolo dei compensi per progettazione, viene applicata sull'importo del preventivo delle opere da realizzare, senza applicazione di maggiorazioni correlative all'incarico parziale.

Per la D.L. la relativa percentuale è applicata sull'importo del consuntivo lordo dell'opera realizzata.

Pertanto, come sopra evidenziato, non è possibile liquidare la competenza del Geometra che opera in A.T.P. con altre professionalità, per i principi etici esposti ed economici in quanto si avrebbero liquidazioni maggiorate senza diritto, per il quale, si può presumere il danno erariale.

In ultimo, si ricorda che l'art. 5 convenzione 2009, impegna gli iscritti a liquidare le proprie competenze presso il Collegio dove si emette la prestazione, e non, come altri Ordini, presso il Collegio di iscrizione.

Si ricorda che i diritti di segreteria sono contemplati dall'art. 5 della Convenzione 2009.

IL PRESIDENTE
Geom. Giampiero Sansone